



# COMUNE DI STRIANO

(Provincia di Napoli)

Via Sarno, 1 - 80040 Striano

Tel. 081. 8276202 – Fax 081. 8276103 – P.I. 01254261215 - C.F. 01226000634

## VERBALE DI DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE ORIGINALE

n. 12 del 28 Aprile 2016

**Oggetto**      **Regolamento TASI: Approvazione modifiche e integrazioni.**

L'anno **duemilasedici** e questo giorno **ventotto** del mese di **Aprile**, dalle ore **16,45**, nella sala delle adunanze della Sede Comunale, a seguito di invito Prot. n. **3556 del 22.04.2016**, si è riunito il Consiglio comunale di Striano, in seduta **Pubblica**, di **prima** convocazione, in sessione **ordinaria**.

Presiede l'adunanza il Sig. **Maccarone Giuseppe** in qualità di **Presidente**.

### **I consiglieri comunali sono presenti e assenti come segue:**

1	<b>MACCARONE Giuseppe</b>	Presidente del Consiglio Comunale	<b>PRESENTE</b>
2	<b>RENDINA Aristide</b>	Sindaco	<b>PRESENTE</b>
3	<b>REGA Rosa</b>	Assessore alle Politiche Sociali, Istruzione, Sport, Cultura e tempo libero, Protezione Civile;	<b>PRESENTE</b>
4	<b>RENDINA Severino</b>	Assessore al Personale, Affari Istituzionali e URP;	<b>PRESENTE</b>
5	<b>BOCCIA Elisa Eleonora</b>	Vice Sindaco – Assessore al Bilancio, Tributi, Programmazione e Controllo economico Finanziario	<b>PRESENTE</b>
6	<b>SORVILLO Santolo</b>	Assessore ai Lavori Pubblici, Urbanistica, Patrimonio, Viabilità, Ambiente e Attività Produttive.	<b>PRESENTE</b>
7	<b>GRAVETTI Ulrico</b>	Consigliere Lista Patto Civico per Striano	<b>PRESENTE</b>
8	<b>CORDELLA Concetta</b>	Consigliere Lista Patto Civico per Striano	<b>ASSENTE</b>
9	<b>AGOVINO Gaetano</b>	Consigliere Lista Patto Civico per Striano	<b>ASSENTE</b>
10	<b>SERAFINO Alfonso</b>	Consigliere Lista Punto e a Capo	<b>ASSENTE</b>
11	<b>COPPOLA Vincenzo</b>	Consigliere Lista Striano Noi ci siamo	<b>ASSENTE</b>
12	<b>GATTI Luigi</b>	Consigliere Lista Idea Comune	<b>PRESENTE</b>
13	<b>D'ANDREA Francesco</b>	Consigliere Lista Avanti Striano	<b>PRESENTE</b>

Assiste la **dott. Matilde Esposito**, Segretario Comunale, incaricato della redazione del verbale.

- **Il Presidente** enuncia il punto in oggetto.
- **L'Assessore Boccia** illustra brevemente le modifiche apportate ai vari articoli.
- **Il Consigliere Gatti** chiede chiarimenti all'art. 24 relativo all'entrata in vigore dal 1 gennaio 2016.
- **L'Assessore Boccia:** questo articolo disciplina il gettito fiscale. Va di pari passo con il bilancio.
- **Il Presidente:** passiamo alla votazione nominale. Si vota per alzata di mano. Chi è favorevole alzi la mano. Sono favorevoli **Maccarone, Rendina Aristide, Rega, Rendina Severino, Boccia, Sorvillo, Gravetti**. Chi è contrario alzi la mano. Contrari **D'Andrea e Gatti**. Con sette favorevoli e due contrari, il Consiglio approva.
- Si vota l'immediata eseguibilità. Si vota per alzata di mano. Chi è favorevole alzi la mano. Sono favorevoli **Maccarone, Rendina Aristide, Rega, Rendina Severino, Boccia, Sorvillo, Gravetti**. Chi è contrario alzi la mano. Contrari **D'Andrea e Gatti**. Con sette favorevoli e due contrari, il Consiglio approva.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

- **VISTA** l'allegata proposta di deliberazione concernente l'oggetto, recante data **22.04.2016**, a firma dell' **Assessore al Bilancio**;
- **VISTI** gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii.;
- **VISTO** l'allegato parere favorevole reso dall'Organo di Revisione;
- **VISTI** gli esiti delle votazioni, espresse palesemente;

### **D E L I B E R A**

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si intende qui integralmente riportata ed approvato;
2. di approvare e fare propria l'allegata proposta di deliberazione ad oggetto: **“Regolamento TASI: Approvazione modifiche e integrazioni”**;
3. Di approvare il regolamento comunale per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), nel testo composto da n. 24 articoli, che si allega alla presente deliberazione formandone parte integrante e sostanziale;
4. Di dare atto che il regolamento entra in vigore il 01.01.2016;
5. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune e la sua trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze - Direzione Federalismo Fiscale.
6. Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, IV co., del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.==



# COMUNE DI STRIANO

(Provincia di Napoli)  
Via Sarno, 80040 Striano  
Tel. 081.8276202 – Fax 081. 8276103 – P.I. 01254261215 - C.F. 01226000634  
[segreteria@comune.striano.na.it](mailto:segreteria@comune.striano.na.it) [www.comune.striano.na.it](http://www.comune.striano.na.it)

Ufficio Segreteria

Protocollo n.

Al **Consiglio comunale**  
**SEDE**

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

**Oggetto:** **Regolamento TASI 2016. Approvazione modifiche e integrazioni.**

### L' ASSESSORE AL BILANCIO

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche e integrazioni, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell'IMU e della TARI, anche della TASI, il tributo per i servizi indivisibili, destinato a finanziare i costi dei servizi comunali cosiddetti "indivisibili";

VISTI gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, in attesa di conversione, con i quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TASI;

VISTO l'art. 9-bis, del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito in Legge 23 maggio 2014, n. 80;

VISTO l'art. 1 del D.L. 88/2014;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che attribuisce ai comuni la potestà di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTO la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 – Legge di Stabilità 2016;

DATO ATTO che l'art. 1, comma 702 della citata Legge 147/2013, stabilisce che resta ferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'art. 52 del citato D.Lgs. 446/1997 anche per la nuova IUC, con le sue componenti IMU, TASI e TARI;

RILEVATO che in particolare il comma 2 del citato art. 52 prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, con efficacia non antecedente al 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione;

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se

adottati successivamente al 1° Gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno fissa il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'anno 2016 nel 30 aprile 2016;

VISTA la bozza di regolamento TASI predisposta dall'Ufficio tributi, costituita da n. 24 articoli, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, e ritenuta meritevole di approvazione;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità finanziaria espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

ACQUISITO altresì il parere espresso dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente;

#### **PROPONE DI DELIBERARE**

- I.** Di approvare il regolamento comunale per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), nel testo composto da n. 24 articoli, che si allega alla presente deliberazione formandone parte integrante e sostanziale;
- II.** Di dare atto che il regolamento entra in vigore il 01.01.2016;
- III.** Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune e la sua trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze - Direzione Federalismo Fiscale.

**Striano, 22 Aprile 2016**

**L' Assessore Al Bilancio  
Elisa Eleonora D.ssa Boccia**

**Comune di**

Provincia di

**STRIANO**

NAPOLI

**REGOLAMENTO  
PER LA DISCIPLINA  
DELL TRIBUTO PER  
I SERVIZI INDIVISIBILI  
TASI**

**2016**

# INDICE

## TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - <i>Oggetto</i> .....	pag. 3
Art. 2 - <i>Presupposto dell'imposta</i> .....	» 3
Art. 3 - <i>Esclusioni ed esenzioni</i> .....	» 3
Art. 4 - <i>Soggetti passivi</i> .....	» 4
Art. 5 - <i>Base imponibile</i> .....	» 4

## TITOLO II - ALIQUOTE E ESENZIONI

Art. 6 - <i>Determinazione delle aliquote</i> .....	» 5
Art. 7 - <i>Assimilazioni all'abitazione principale</i> .....	» 5
Art. 8 - <i>Servizi Indivisibili</i> .....	» 6
Art. 9 - <i>Abitazione principale e relative pertinenze</i> .....	» 6
Art. 10 - <i>Esenzioni e riduzioni</i> .....	» 6

## TITOLO III - VERSAMENTO E DICHIARAZIONE

Art. 11 - <i>Versamenti</i> .....	» 7
Art. 12 - <i>Dichiarazioni</i> .....	» 7
Art. 13 - <i>Funzionario responsabile del tributo</i> .....	» 8

## TITOLO IV - ACCERTAMENTO

Art. 14 - <i>Verifiche e accertamenti</i> .....	» 8
Art. 15 - <i>Accertamento con adesione</i> .....	» 8
Art. 16 - <i>Rimborsi</i> .....	» 8
Art. 17 - <i>Sanzioni</i> .....	» 9
Art. 18 - <i>Ravvedimento operoso</i> .....	» 9
Art. 19 - <i>Interessi</i> .....	» 9

## TITOLO V - CONTENZIOSO

Art. 20 - <i>Riscossione coattiva</i> .....	» 9
Art. 21 - <i>Contenzioso</i> .....	» 10
Art. 22 - <i>Diritto di interpello</i> .....	» 10

## TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23 - <i>Rinvio</i> .....	» 10
Art. 24 - <i>Entrata in vigore</i> .....	» 10

# SCHEMA DI REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI “TASI”

## TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1

#### *Oggetto*

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), ai sensi dell'art. 1, comma 639, della [Legge 27 dicembre 2013, n. 147](#).

2. La TASI, ai sensi del medesimo art. 1, è una delle componenti riferite ai servizi dell'imposta unica comunale (IUC), il cui presupposto è l'erogazione e la fruizione dei servizi comunali.

3. Il tributo è destinato a finanziare i costi dei servizi indivisibili del Comune, come identificati all'art. 8 del presente Regolamento.

### Art. 2

#### *Presupposto dell'imposta*

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definita ai fini dell'imposta municipale propria, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9.

### Art. 3

#### *Esclusioni ed esenzioni*

1. Sono esclusi dalla TASI, in ogni caso, i terreni agricoli, nonché le aree fabbricabili possedute e condotte da coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli iscritti alla previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.

2. Sono esenti dalla TASI gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

3. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del decreto [legislativo 30 dicembre 1992, n. 504](#); ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del [decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 marzo 2012, n. 27](#) e successive modificazioni.

Sono altresì esenti i rifugi alpini non custoditi, i punti di appoggio e i bivacchi.

4. **Per gli immobili locati a canone concordato, di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune, è ridotta al 75 per cento.**

## Art. 4

### *Soggetti passivi*

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo delle unità immobiliari di cui all'art. 2, comma 1.

2. In caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

3. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

5. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Quest'ultimi sono invece tenuti a tutti gli altri obblighi e diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

6. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria; l'occupante versa la TASI nella misura del 10% dell'ammontare complessivo della TASI, calcolando applicando l'aliquota corrispondente; la restante parte deve essere corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

7. Per gli immobili assegnati ad uno dei coniugi in caso di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, è soggetto passivo il coniuge assegnatario.

**8. L'imposta a carico del soggetto diverso dal titolare del diritto reale, ad eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie A1, A8 e A/9, non è dovuta nel caso in cui l'unità immobiliare occupata sia adibita ad abitazione principale dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare e questi vi abbia stabilito la dimora abituale e la residenza.**

## Art. 5

### *Base imponibile*

1. La base imponibile della TASI è quella prevista per l'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del [decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#) convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#), all'interno del quale viene fatto riferimento all'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del [D.Lgs. 504/1992](#), ed ai commi 4 e 5 dell'art. 13 del [D.L. 201/2011](#).

2. Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, la base imponibile è ridotta del 50%, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al [D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445](#), rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, la fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non deve essere superabile con interventi di

manutenzione.

3. La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al [D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42](#).

## TITOLO II - ALIQUOTE E ESENZIONI

### Art. 6

#### *Determinazione delle aliquote*

1. L'aliquota è determinata con deliberazione del Consiglio comunale, tenendo conto delle disposizioni dell'art. 1, commi 676, 677 e 678 della [Legge 147/2013](#).

2. L'aliquota di base dell'imposta è pari all'1 per mille. Tale aliquota con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del [D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446](#), può essere ridotta fino all'azzeramento.

3. Nella determinazione dell'aliquota deve essere rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

4. Per l'anno 2015, in riferimento al comma precedente, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.

5. **Per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille. Sono considerati fabbricati rurali ad uso strumentale quelli indicati all'art. 9, comma 3-bis del [decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 507](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 26 febbraio 1994, n. 13](#).**

6. **Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintato che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. Il Comune può modificare la suddetta aliquota in aumento fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.**

### Articolo 7

#### *Assimilazioni all'abitazione principale*

1. Sono assimilate all'abitazione principale:

a) una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati estero o nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

d) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

e) un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Le assimilazioni di cui dalle lettere da a) ad e) non si applicano per le abitazioni classificate nelle categorie A/1-A/8-A/9.

## Art. 8

### *Servizi indivisibili*

1. Ai sensi del comma 639 della [legge 147/2013](#) la TASI è diretta alla copertura dei servizi indivisibili.

2. Ai sensi del comma 682, lettera b), punto 2), della medesima [Legge 147/2013](#), vengono individuati i servizi indivisibili con l'indicazione analitica, per ciascuno dei servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta:

SERVIZIO	COSTO
ILLUMINAZIONE PUBBLICA	234.000,00
MANUTENZIONE STRADALE	30.000,00
ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE	6.000,00
ATTIVITA' ANAGRAFE E STATO CIVILE	30.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>300.000,00</b>

3. I costi dei servizi come individuati al comma 2 del presente articolo vengono aggiornati annualmente con la deliberazione di approvazione delle aliquote di cui all'art. 6 del presente regolamento.

## Art. 9

### *Abitazione principale e relative pertinenze*

  Con la legge 28 dicembre 2015, n. 208, dal 2016 viene eliminata la TASI sull'abitazione principale e assimilate con relative pertinenze per i proprietari e la quota TASI a carico degli occupanti/inquilini quando per l'inquilino l'immobile in locazione è abitazione principale. Rimane invece in vigore la TASI per le abitazioni principali di lusso (Cat, A1, A8 e A9).

## Art. 10

### *Esenzioni e riduzioni*

1. Per i cittadini italiani residenti all'estero, iscritti all'AIRE e già pensionati estero o in ambedue i paesi, la TASI è ridotta di due terzi(2/3). Tale riduzione spetta per un'unica unità immobiliare e sue pertinenze, a condizione che non sia locata o concessa in comodato.

2. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1988 n. 431, l'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75%.

## **TITOLO III - VERSAMENTO E DICHIARAZIONE**

### **Art. 11**

#### *Versamenti*

1. La TASI è applicata e riscossa dal Comune.

2. Il Comune, in alternativa a quanto previsto al comma 1, può avvalersi dei soggetti terzi di cui all'art. 52 del [Decreto Legislativo n. 446/1997](#), previo espletamento delle procedure di gara secondo le norme vigenti in materia.

3. La TASI è versata mediante modello di pagamento unificato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del [D.Lgs. 241/1997](#) (F24) o bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato art. 17, in quanto compatibili.<sup>(1)</sup>

4. Il versamento della TASI deve essere effettuato in 2 rate, aventi scadenza il 16 giugno e il 16 dicembre, o in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del [decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360](#), e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

5. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

7. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo del tributo provinciale di cui all'art. 16 è inferiore o pari ad €12,00.

8. Il tributo è dovuto dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma imposizione tributaria. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

### **Art. 12**

#### *Dichiarazioni*

1. I soggetti passivi hanno l'obbligo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette al tributo.

2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.

3. I soggetti obbligati presentano al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio dell'occupazione, della detenzione o del

possesto. La dichiarazione può essere consegnata presso l'Ufficio Protocollo dell'Ente.

4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare della tassa. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data del verificarsi della variazione.

5. La dichiarazione, sia originaria che di variazione, deve contenere, oltre ai dati anagrafici del possessore o dell'occupante, anche gli estremi catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno ove esistente.

6. Ai fini della dichiarazione della TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

7. Per gli occupanti, soggetti passivi d'imposta nei casi previsti dall'art. 4, comma 6 del presente Regolamento, la dichiarazione presentata ai fini della TARI si intende assolta anche ai fini della TASI.

### **Art. 13**

#### ***Funzionario responsabile del tributo***

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della [Legge n. 147/2013](#), la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile della IUC, di cui la TASI risulta uno dei componenti, a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

## **TITOLO IV - ACCERTAMENTO**

### **Art. 14**

#### ***Verifiche e accertamenti***

1. Il Comune provvede alla verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari anche secondo quanto previsto dall'art. 1, commi 693 e 694 della [Legge n. 147/2013](#). Nei casi di in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della [legge 296/2006](#).

2. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.

3. Non si fa luogo all'accertamento del tributo nel caso in cui l'imposta dovuta sia pari o inferiore ad €12,00.

### **Art. 15**

#### ***Accertamento con adesione***

1. Ai sensi dell'art. 50 della [legge 27 dicembre 1997, n. 449](#) si applica alla TASI l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal [D.Lgs. 218/1997](#).

### **Art. 16**

#### ***Rimborsi***

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Non si fa luogo al rimborso del tributo nel caso in cui l'imposta dovuta sia pari o inferiore ad €12,00.

3. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

#### **Art. 17**

##### ***Sanzioni***

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione dal 50 al 100% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta a questionari nei sessanta giorni dalla richiesta si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

5. Le sanzioni indicate nei commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

#### **Art. 18**

##### ***Ravvedimento operoso***

**Con il DLgs 158/2015, è stato riformato il sistema sanzionatorio penale e amministrativo con decorrenza 01/01/2017 anticipato al 01/01/2016 dalla Legge di Stabilità 2016 al comma 133.**

**Per quanto di interesse ai fini del Ravvedimento operoso IMU, TASI e TARI, il DLgs 158/2015 prevede all'articolo 15, comma 1, lettera o), la riscrittura dell'Art. 13 del DLgs 471/1997 che stabilisce la sanzione da applicare per omessi o parziali versamenti in misura pari al 30% con riduzione a metà per versamenti effettuati nei primi 90 giorni dopo la scadenza:**

<b>TIPOLOGIA</b>	<b>SANZIONE ORD.</b>	<b>SANZIONE RAVV.</b>
<b>Entro 14 giorni dalla scadenza</b>		<b>0,1% per giorno</b>
<b>Dal 15° giorno e fino al 30° giorno</b>	<b>1/10 del 30%</b>	<b>1,50%</b>
<b>Dal 30° giorno e fino al 90° giorno</b>	<b>1/9 del 30%</b>	<b>1,67%</b>
<b>Dal 90° giorno ed entro un anno dalla scadenza del pagamento del tributo</b>	<b>1/8 del 30%</b>	<b>3,75%</b>

#### **Art. 19**

##### ***Interessi***

1. La misura degli interessi da applicare sia sugli accertamenti sia sui rimborsi è pari al tasso di interesse legale corrente ed è determinata tenendo conto che dal 1° gennaio 2016 la misura del tasso di interesse legale è pari allo 0,2%.

## TITOLO V - CONTENZIOSO

### Art. 20

#### *Riscossione coattiva*

1. In mancanza di adempimento dell'avviso di cui al precedente articolo 13, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle disposizioni di legge vigenti.

### Art. 21

#### *Contenzioso*

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al [D.Lgs. n. 546/92](#) e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il ricorso deve essere proposto entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'avviso di accertamento o di ogni altro atto da impugnare.

3. **Ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992, come riformulato dall'art. 9 del D.Lgs. 156/2015, dal 1° gennaio 2016 il ricorso, per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa**

### Art. 22

#### **Diritto di interpello**

1. **Ogni contribuente, anche attraverso associazioni e comitati portatori di interessi diffusi, può inoltrare per iscritto al Comune, che risponde entro novanta giorni, circostanziate e specifiche richieste di interpello in merito all'applicazione della Tasi, di cui al presente regolamento. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla normativa in materia.**

2. La risposta del Comune, scritta e motivata, rileva con esclusivo riferimento alla questione posta dall'interpellante.

3. **In merito alla questione dell'interpello, non possono essere irrogate sanzioni amministrative nei confronti del contribuente che si è conformato alla risposta del Comune o che comunque non abbia ricevuto risposta entro il termine di cui al comma 1.**

## TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

### Art. 23

#### *Rinvio*

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni relative alla TASI contenute nell'art. 1 della [Legge 27 dicembre 2013 n. 147](#).

### Art. 24

#### *Entrata in vigore*

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal **1° gennaio 2016** e sarà pubblicato all'albo pretorio del sito istituzionale dell'Ente.

2. Il presente Regolamento annulla e sostituisce ogni altro Regolamento

previgente in materia.

3 . Il presente Regolamento sarà trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze- Dipartimento delle Finanze - Direzione Federalismo Fiscale.



1° Eco

## Comune di Striano

Provincia di Napoli

### Organo di Revisione Contabile

Verbale del 27 aprile 2016

Parere ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7 del D.Lgs. n.267/2000.

**OGGETTO: Approvazione regolamento TASI per l'anno 2016.**

Oggi 27 aprile 2016 l'Organo di Revisione del Comune di Striano, composto da: - Dott. Alberto Napoli, Revisore Unico è presente per esaminare la documentazione ricevuta per le vie brevi in data odierna, relativa al regolamento comunale per l'applicazione del Tributo per i servizi indivisibili.

IL REVISORE:

- Visto il D.L. n. 174 del 10.10.2012 ed in particolare l'art. 3 che, modificando il D.Lgs. n. 267/2000, disciplina il Rafforzamento dei controlli degli Enti Locali ed in particolare integra quelli dell'organo di revisione;
- Visto l'art.1, comma 639, della legge n.147 del 2013 che istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (IUC) composta da Imposta Municipale Propria (IMU), Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) e Tassa sui Rifiuti (TARI);
- Visto l'art. 1, comma 682, della legge n. 147 del 2013, che dispone che l'Ente debba dotarsi di specifico regolamento per determinare la disciplina del tributo di cui all'oggetto
- Vista la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale trasmessa in data 22 aprile 2016 con prot. 3556 avente ad oggetto: **Approvazione regolamento TASI per l'anno 2016.**
- Visto l'articolato composto da numero 24 articoli;
- Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, nonché il parere di regolarità contabile, espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio-interessato e dal Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi degli articoli 49 – 1° comma – e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

**esprime**

**parere favorevole** alla proposta di delibera di Consiglio Comunale di cui all'oggetto.

L'Organo di Revisione  
DR. Alberto Napoli



# COMUNE DI STRIANO

(Provincia di Napoli)

Via Sarno, 1 - 80040 Striano

Tel. 081.8276202 - Fax 081. 8276103 - P.I. 01254261215 C.F. 01226000634 - CCP 22983803

OGGETTO

**Regolamento TASI: Approvazione modifiche e integrazioni.**

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA AMMINISTRATIVA**, ai sensi degli artt. 49 e 147 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000, come modificati dal D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012.

Il Responsabile del Servizio Finanziario, giusto Decreto Sindacale n. 01 del 28 Gennaio 2016, sulla proposta in oggetto, **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**, attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità, perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati.

Striano, lì 22 Aprile 2016

**Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Ufficio Tributi**

**Maria Francesca Rag.Caputo**

Il Presente verbale è approvato e viene così sottoscritto in data 13 MAG. 2016

**Il Presidente**  
F/to Giuseppe Maccarone

**Il Segretario Comunale**  
F/to Matilde Dott. Esposito

Su attestazione del Responsabile delle Pubblicazioni, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000, viene affissa all'Albo Pretorio elettronico accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 Giugno 2009, n. 69) in data \_\_\_\_\_ per rimanervi per 15 giorni consecutivi.

Pubblicazione registrata al n. \_\_\_\_\_ dell'Albo Pretorio elettronico.

**Il Responsabile delle Pubblicazioni On Line**  
F/to Guglielmo Frizzi

Striano, li \_\_\_\_\_

**Il Segretario comunale**  
F/to Matilde Dott. Esposito

Il Sottoscritto, visti gli atti d'ufficio;

**ATTESTA**

che copia della presente deliberazione è stata pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 13 MAG 2016 al \_\_\_\_\_ ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, comma 3, del D.lgs. 18.08.2000 n. 267).

Dalla residenza comunale, li \_\_\_\_\_

**Il Responsabile del Servizio**  
F/to Maria Francesca Caputo

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**

Striano, Li 13 MAG 2016



**Il Responsabile Segreteria**  
Mario Stanziano

**ATTESTATO DI TRASMISSIONE**

Per i successivi e/o conseguenti provvedimenti di competenza, copia della presente deliberazione viene trasmessa, a valersi quale notifica - Registro notifiche al n. \_\_\_\_\_, in data odierna, dal Messo comunale a:

- Ufficio \_\_\_\_\_ a mano di \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_
- Ufficio \_\_\_\_\_ a mano di \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_
- Albo On Line a mano di \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_
- Sig. \_\_\_\_\_ a mano o per nota n. \_\_\_\_\_ Ricevuta \_\_\_\_\_

**Il Messo comunale**  
Raffaele Marchesano